

Emanato con D.R. n. 829 del 03.03.2021

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 03.03.2021 - In vigore dal 04.03.2021

A cura di Area legale e generale e Area didattica



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obiettivi formativi

Art. 3 - Risorse finanziarie

Art. 4 - Commissione dottorato di ricerca

TITOLO II - Accredimento e attivazione dei corsi e istituzione delle scuole di dottorato

Art. 5 - Modalità di attivazione dei corsi di dottorato

Art. 6 - Requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato

Art. 7 - Proposte di attivazione dei corsi

Art. 8 - Delibere sull'attivazione dei corsi. Accredimento

Art. 9 - Istituzione delle scuole di dottorato

TITOLO III - Organizzazione dei corsi e delle scuole di dottorato

Art. 10 - Organi dei corsi e delle scuole

Art. 11 - Coordinatore del corso

Art. 12 - Collegio dei docenti – composizione

Art. 13 - Collegio dei docenti – attribuzioni

Art. 14 - Direttore della scuola di dottorato

Art. 15 - Consiglio direttivo della scuola di dottorato

TITOLO IV - Ordinamento dei corsi

Art. 16 - Accesso ai corsi

Art. 17 - Nomina delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato

Art. 18 - Valutazione comparativa dei candidati

Art. 19 - Norme relative allo *status* di dottorando e allo svolgimento dei corsi

Art. 20 - Borsa di dottorato

Art. 21 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere

Art. 22 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

Art. 23 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Art. 24 - Rinvio a un ciclo successivo

Art. 25 - Certificazione di *Doctor Europaeus* e di dottorato internazionale (*International PhD*)

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca nonché l'organizzazione delle scuole di dottorato, ove istituite.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Obiettivo primario del dottorato di ricerca è formare soggetti capaci di svolgere attività di ricerca, formazione e progettazione di alta qualificazione che mirano a sviluppare profondità culturale, capacità di analisi, rigore scientifico e competenze necessarie per consentire l'inserimento dei futuri ricercatori nel sistema produttivo e sanitario, nelle strutture accademiche, nelle strutture e negli enti di ricerca a livello nazionale ed internazionale, nelle istituzioni culturali di alto profilo come musei, biblioteche, archivi e centri studi, nell'editoria, nel giornalismo culturale, nella Pubblica amministrazione nonché per consentire lo sviluppo della libera professione e dell'attività imprenditoriale.

2. Ogni dottorando, al termine del corso di studi, deve aver acquisito capacità nello sviluppo della ricerca e un elevato livello di autonomia, aver sviluppato idee originali, dimostrando, nel contempo, capacità di comunicazione e interazione. A tal fine si ritengono obiettivi rilevanti, oltre alla redazione di una tesi di elevata qualità scientifica:

- a) il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche (come, per esempio, articoli su riviste e comunicazioni pubblicate in atti di conferenze internazionali, testi, edizioni critiche e commentate di testi, monografie, saggi critici, repertori lessicografici e bibliografici);
- b) il coinvolgimento in progetti di ricerca sia di carattere istituzionale che industriale;
- c) la partecipazione a lezioni, seminari, corsi, conferenze nazionali e internazionali;
- d) la partecipazione ad attività editoriali;
- e) il conseguimento di premi e riconoscimenti.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. Il senato accademico formula annualmente al consiglio di amministrazione proposte concernenti l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato. Il consiglio di amministrazione delibera l'ammontare dell'impegno finanziario.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione degli accordi consortili di cui all'art. 5, comma 2 sono a carico delle strutture che propongono l'attivazione dei corsi di Dottorato con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 4 - Commissione dottorato di ricerca

1. La commissione dottorato di ricerca è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:

- a) il delegato del rettore al dottorato di ricerca, con compiti di coordinatore;
- b) il prorettore alla ricerca;
- c) il prorettore alla formazione;
- d) i coordinatori dei corsi di dottorato.

2. La commissione:

- a) esprime annualmente parere al senato accademico sulle proposte di attivazione dei corsi di dottorato, verificando la coerenza di tali proposte con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane e finanziarie, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) esprime parere sulle proposte di istituzione di scuole di dottorato;
- c) formula proposte circa l'attribuzione delle borse ai corsi di dottorato o alle scuole di

- dottorato, ove istituite;
- d) esprime pareri su titoli e corsi di dottorato di cui agli articoli 21 e 22 e sostiene azioni volte alla loro promozione;
 - e) formula proposte ed esprime pareri relativi ai programmi formativi dei dottorati;
 - f) formula proposte ed esprime parere in riferimento alla stipula di convenzioni con enti e istituzioni universitarie e di alta formazione nazionali e stranieri e con aziende per il finanziamento o il co-finanziamento di corsi di dottorato o di *curriculum* di corsi di dottorato;
 - g) formula proposte per la revisione dei bandi relativi al dottorato di ricerca;
 - h) formula proposte per la revisione dei siti *internet* relativi al dottorato di ricerca;
 - i) formula linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo e degli esiti occupazionali dei dottori di ricerca a seguito del conseguimento del titolo;
 - l) formula e promuove ogni altra proposta volta a garantire una funzionale organizzazione del dottorato di ricerca e la sua proiezione nazionale e internazionale, nel rispetto degli adeguamenti normativi in materia;
 - m) formula proposte per la revisione del presente regolamento.

TITOLO II - Accredimento e attivazione dei corsi e istituzione delle scuole di dottorato

Art. 5 - Modalità di attivazione dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accredimento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
2. I corsi di dottorato, previo accredimento concesso dal Ministero, possono anche essere attivati in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, nonché in consorzio con Università, o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi.
3. Possono altresì essere attivati corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, dottorati industriali e apprendistato di alta formazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 8.

Art. 6 - Requisiti per l'accredimento dei corsi di dottorato

1. L'accredimento dei corsi di dottorato deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 21, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti anche con riferimento ai settori scientifico disciplinari.

Art. 7- Proposte di attivazione dei corsi

1. La proposta di attivazione dei corsi di dottorato è formulata, annualmente, al senato accademico dai dipartimenti e dai centri di Ateneo interessati. Sulla proposta è acquisito il parere delle pertinenti scuole.
2. La proposta, rispondente ai requisiti di cui all'art. 6, è corredata delle seguenti indicazioni:
 - (2.1) la denominazione dei singoli corsi di cui si chiede l'attivazione e la eventuale articolazione in *curriculum*;
 - (2.2) la struttura del corso, sede unica, o consortile, e, in tale caso, l'indicazione delle Università o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione in consorzio;
 - (2.3) i temi di ricerca, gli obiettivi formativi, e gli sbocchi professionali relativi al corso e/o ai singoli curriculum, secondo la loro specificità;
 - (2.4) i programmi didattici e di ricerca relativi al corso e/o ai singoli curriculum, con l'indicazione delle loro modalità di svolgimento, dei relativi crediti formativi universitari, e dei risultati attesi, con la menzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti in cicli precedenti;
 - (2.5) le modalità di ammissione al corso e/o ai singoli curriculum e i titoli di accesso;
 - (2.6) gli esiti occupazionali di quanti hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca;
 - (2.7) il numero dei posti, per ciascun corso, inclusi i posti riservati ai sensi dell'art. 8 comma 3;
 - (2.8) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero presuntivo delle borse finanziate dai dipartimenti, da altre Università o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse;
 - (2.9) i nomi dei componenti del collegio dei docenti di ciascun corso e del coordinatore del corso, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente;
 - (2.10) le strutture operative e scientifiche di riferimento;
 - (2.11) le convenzioni con Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, e l'indicazione di autonome risorse per il finanziamento di borse su specifiche linee di ricerca;
 - (2.12) le collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - (2.13) ogni ulteriore indicazione necessaria per la pubblicazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli organi nazionali di valutazione del sistema universitario;
 - (2.14) un piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse economiche, oltre che umane, e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

Art. 8 - Delibere sull'attivazione dei corsi. Accredimento.

1. Il rettore, previa deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo, su parere della commissione dottorato di ricerca e acquisita la valutazione sui requisiti di idoneità da parte del nucleo di valutazione di Ateneo, inoltra apposita richiesta di accredimento al Ministero per i corsi di dottorato, con gli eventuali *curriculum*, e le sedi in cui si svolgono, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. La domanda deve indicare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il numero complessivo di posti per cui è richiesto l'accrimento.
3. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'Ateneo, possono essere previsti posti riservati in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero.
4. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 6 comporta la revoca dell'accrimento. In tal caso, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato è sospesa, con effetto immediato.
5. In riferimento al sistema di accredimento che prevede la verifica periodica della

permanenza dei requisiti richiesti, il nucleo di valutazione di Ateneo invia annualmente agli organi di governo una relazione concernente la valutazione di ciascuna scuola di dottorato se istituita e dei singoli corsi di dottorato. Le valutazioni del nucleo, con le annesse motivazioni, sono messe a disposizione della commissione dottorato di ricerca.

6. Il rettore invia al Ministero per l'Università, per la trasmissione ai competenti organi nazionali per la valutazione del sistema universitario, la relazione annuale del nucleo, accompagnata dalle osservazioni del senato accademico.

Art. 9 - Istituzione delle scuole di dottorato

1. Le scuole di dottorato sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti di Ateneo, con delibera del senato accademico, sentiti le scuole e il consiglio di amministrazione.

2. La proposta di istituzione di una scuola di dottorato richiede l'adesione di almeno tre corsi di dottorato afferenti a dipartimenti appartenenti alla scuola o alle scuole di Ateneo proponenti.

3. La scuola di dottorato coordina i corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi generali delle Università, e ne verifica i risultati. Essa cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

4. Ogni scuola di dottorato è disciplinata da un regolamento che ne definisce le finalità specifiche e le modalità organizzative in conformità al presente regolamento. Tale regolamento può adottare disposizioni in deroga al comma 3 del presente articolo e agli artt. 14 e 15.

Titolo III Organizzazione dei corsi e delle scuole di dottorato

Art. 10 - Organi dei corsi e delle scuole

1. Sono organi dei corsi il collegio dei docenti e il coordinatore del corso.

2. In caso di istituzione di una scuola di dottorato, sono organi della scuola: il direttore e il consiglio direttivo.

3. Per ciascun corso di dottorato è individuato un centro di spesa per il supporto amministrativo - contabile.

Art. 11 - Coordinatore del corso

1. Il coordinatore del corso è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia, un professore di seconda fascia a tempo pieno ed è di norma unico per tutti i cicli di dottorato attivati.

Il coordinatore è proposto dal collegio dei docenti del dottorato tra i propri membri, al consiglio di dipartimento e nominato dal senato accademico congiuntamente all'attivazione del corso di dottorato e rimane in carica per l'intera durata del ciclo di dottorato. In caso di dimissioni o cessazione per cause di forza maggiore, il collegio provvede alla proposta del nuovo coordinatore, che assume di norma le funzioni per tutti i cicli attivi.

Nei corsi di dottorato nell'ambito dei centri di Ateneo il coordinatore è proposto dal collegio dei docenti del dottorato tra i propri membri e nominato dal senato accademico.

Ogni docente può essere coordinatore di un solo corso.

2. Il coordinatore del corso:

(2.1) è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso;

(2.2) convoca e presiede il collegio dei docenti;

(2.3) dà esecuzione alle delibere del collegio dei docenti;

(2.4) coordina la propria azione con il direttore della scuola di dottorato, ove istituita;

(2.5) propone al collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento di soggiorni di studio all'estero e alla sospensione per la frequenza dei corsi indicati all'art. 19 comma 14;

(2.6) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del

collegio nella prima seduta utile.

Art. 12 - Collegio dei docenti - composizione

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il collegio dei docenti può eventualmente articolarsi in sezioni corrispondenti ai singoli curricula.

2. Per ogni ciclo di dottorato attivo è assicurata la rappresentanza nel collegio del dottorato di un dottorando per la trattazione di problemi didattici e organizzativi. L'elezione del componente viene effettuata all'inizio del ciclo; in caso di decadenza o rinuncia, subentra il "primo dei non eletti" nella graduatoria elettorale; in caso non risulti nessun "non eletto" in graduatoria, il coordinatore indice una elezione suppletiva.

Il collegio risulta validamente formato anche qualora a seguito delle procedure di cui sopra non risulti individuato alcun rappresentante degli studenti.

3. Qualsiasi modifica nella composizione del collegio dei docenti è soggetta a delibera del collegio dei docenti e del dipartimento o centro di Ateneo cui afferisce il corso di dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 1.

4. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Per i docenti universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla-osta da parte del senato accademico, previo parere della commissione dottorato di ricerca.

Art. 13 - Collegio dei docenti - attribuzioni

1. Il collegio del corso di dottorato esercita le seguenti funzioni:

- (1.1) determina annualmente l'organizzazione delle attività formative del corso, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;
- (1.2) delibera sull'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero, solo ai fini dell'ammissione al corso;
- (1.3) designa i valutatori di cui all'art 23, comma 3;
- (1.4) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della commissione giudicatrice per l'accesso al corso, nominata dal rettore, di cui all'art. 17, comma 1;
- (1.5) espleta le valutazioni intermedie (accesso all'anno successivo) e finali (accesso all'esame di dottorato) relative ai dottorandi;
- (1.6) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della commissione giudicatrice dell'esame finale, nominata dal rettore, di cui all'art. 23, comma 4, con indicazione dei tempi e del luogo preferenziali di svolgimento dello stesso;
- (1.7) stabilisce eventuali specifiche modalità di acquisizione del titolo;
- (1.8) definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso al corso da proporre al consiglio di amministrazione;
- (1.9) assegna almeno un tutor (altrimenti denominato supervisore o relatore) come specificato all'art. 19, comma 11;
- (1.10) organizza il funzionamento del corso di dottorato e ne definisce l'offerta formativa assicurandone l'adeguata diffusione a livello nazionale e internazionale;
- (1.11) propone al dipartimento di afferenza o all'Ateneo la stipula di convenzioni con enti e

- istituzioni universitarie e di alta formazione nazionali e stranieri e con aziende per il finanziamento e il co-finanziamento di borse di dottorato, nonché la stipula di accordi di co-tutela che prevedano il rilascio di un doppio titolo o titolo congiunto;
- (1.12) assume ogni altra deliberazione funzionale all'ottimale organizzazione e funzionamento del corso di dottorato, e alla sua proiezione internazionale;
- (1.13) valuta le istanze da parte degli studenti in merito all'organizzazione e le segnalazioni relative ad eventuali problemi didattici e organizzativi. La rappresentanza dei dottorandi non partecipa alle delibere di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11.

Art. 14 - Direttore della scuola di dottorato

1. Il direttore della scuola di dottorato è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno ed è responsabile dell'organizzazione complessiva della scuola di dottorato.

Il direttore è eletto dai coordinatori di corso di dottorato tra i componenti dei collegi dei docenti di dottorato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza dei partecipanti al voto successivamente. Il direttore è nominato con decreto del rettore; dura in carica per un triennio, al termine del quale può essere confermato per un ulteriore triennio.

La carica di direttore è incompatibile con quella di coordinatore di corso. Le elezioni del nuovo direttore devono svolgersi almeno sei mesi prima della scadenza del suo mandato.

2. Il direttore:

- (2.1) convoca e presiede il consiglio direttivo;
- (2.2) formula proposte al consiglio direttivo concernenti l'organizzazione e il funzionamento della scuola di dottorato, l'ottimale pianificazione dell'offerta formativa della scuola di dottorato e la sua pubblicizzazione a livello nazionale e internazionale;
- (2.3) invia al rettore e al delegato del rettore al dottorato le proposte e le delibere del consiglio direttivo;
- (2.4) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- (2.5) garantisce, congiuntamente con i coordinatori dei corsi, il rispetto dei tempi di inizio e termine dei corsi, delle valutazioni in itinere e di quelle finali;
- (2.6) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Art. 15 - Consiglio direttivo della scuola di dottorato

1. Il consiglio direttivo è composto dal direttore della scuola di dottorato e dai coordinatori dei corsi di dottorato afferenti.

2. Sono affidate al consiglio direttivo le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della scuola di dottorato. Spetta in particolare al consiglio:

- a) garantire il raccordo funzionale tra i corsi della scuola di dottorato e programmare le attività comuni;
- b) approvare le proposte relative alla ripartizione, tra i differenti corsi, delle borse di studio assegnate alla scuola di dottorato;
- c) predisporre il regolamento di cui all'art. 9, comma 4;
- d) avanzare ai competenti organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse in relazione a motivate esigenze di funzionamento della scuola di dottorato;
- e) deliberare sull'utilizzo dei fondi attribuiti alla scuola di dottorato;
- f) esercitare tutte le altre competenze stabilite nel regolamento della scuola di dottorato e richieste per il buon funzionamento della scuola stessa.

Titolo IV - Ordinamento dei corsi

Art. 16 - Accesso ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale (*Master's Degree*), ovvero di titolo equivalente per livello di studi conseguito presso Università straniera, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata ai fini amministrativi dagli uffici competenti nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

2. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, il rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica in apposita sezione del sito istituzionale di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. Il bando deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste per ciascun corso o curriculum di corso.

Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere previste modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e graduatorie separate.

I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1.

Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 22.

4. Il bando di concorso contiene, per ciascun corso di dottorato, le seguenti indicazioni:

(4.1) il numero dei posti;

(4.2) il numero delle borse, anche in relazione ai singoli curricula, se previsti, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse, se diversi dall'Ateneo, nonché quello degli eventuali contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;

(4.3) gli eventuali posti riservati di cui all'art. 8, comma 3;

(4.4) l'ammontare della borsa di studio;

(4.5) i temi di ricerca di ciascun corso e, se esistenti, di ciascun *curriculum*;

(4.6) i titoli di accesso e le modalità della valutazione comparativa dei candidati stabilite per ciascun corso e, se esistente, *curriculum* di corso (per titoli; per titoli ed esame; per titoli e colloquio);

(4.7) i contenuti delle prove di ammissione e le modalità del loro svolgimento, per ogni corso di dottorato e, se esistenti, per ciascun curriculum di corso, ove previste;

(4.8) le eventuali sedi consorziate, con il numero dei rispettivi posti;

(4.9) l'importo degli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza.

5. Le indicazioni di cui ai punti (4.6) e (4.7) possono essere rese note anche in un periodo

successivo alla pubblicazione del bando, sulla base delle previsioni contenute nello stesso.

6. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più di un corso o *curriculum* di corso. Qualora il candidato si collochi in posizione utile in più di una graduatoria, deve esercitare opzione per una di esse.

Art. 17 - Nomina delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono differenziate per singolo corso, o singolo *curriculum* di corso o, se sussistono le motivazioni, per eventuali articolazioni del singolo *curriculum*. Ogni commissione è composta da almeno tre docenti e può essere integrata da esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche e private di ricerca.

Nel caso di dottorato in convenzione o consorzio con altri enti o strutture la composizione delle commissioni può essere definita nell'atto convenzionale.

Art. 18 - Valutazione comparativa dei candidati

1. In conformità alle indicazioni presenti nella proposta di attivazione, possono essere previste specifiche modalità per la valutazione comparativa dei candidati ai fini dell'ammissione al singolo corso, o *curriculum* di corso, e/o particolari titoli di accesso, nel rispetto dei principi di trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di predeterminazione dei criteri di valutazione dei concorrenti, secondo una delle seguenti modalità: per titoli quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, *curriculum vitae*, progetto di ricerca; per titoli ed esame; per titoli e colloquio.

2. In assenza delle specifiche previsioni di cui al comma precedente, la valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli, in una prova a contenuto teorico e/o pratico e in un colloquio (concorso per titoli ed esame). Il colloquio consiste nella discussione dei titoli, e laddove prevista della prova teorica e/o pratica, e nell'illustrazione dell'attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività indicate nella domanda di ammissione e nel *curriculum vitae*.

3. La valutazione dei titoli ed entrambe le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse.

4. Le prove possono essere svolte anche in via telematica nonché, a scelta del candidato, anche in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

5. Le prove sono intese ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica; le commissioni giudicatrici valutano i titoli e le prove stesse mediante idonea comparazione.

6. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

7. Le graduatorie predisposte dalle commissioni giudicatrici e i relativi atti concorsuali sono approvati entro il 30 settembre di ciascun anno.

8. A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica. A parità di merito i posti senza borsa sono assegnati al candidato più giovane in età.

9. Qualora, esaurite le procedure di assegnazione, rimangano disponibili una o più borse di studio non attribuite, queste saranno riattribuite con delibera della commissione dottorato di ricerca. Il presente comma si applica esclusivamente alle borse finanziate interamente con fondi ministeriali o d'Ateneo, fatta salva la diversa volontà espressa dall'ente finanziatore.

10. La riassegnazione dei posti residui non coperti da una borsa è operata secondo le stesse modalità previste al comma precedente per la riassegnazione delle borse residue.

Art. 19 - Norme relative allo status di dottorando e allo svolgimento dei corsi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e all'articolo 22.

2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività

di tutorato didattico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Possono altresì svolgere attività di supporto alla didattica ai sensi dei regolamenti di Ateneo in materia. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.

6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nonché le disposizioni, per quanto concerne la sospensione del corso di dottorato, indicate al successivo comma 16.

7. Ai dottorandi è assicurata una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi con le modalità di cui all'art. 12.

8. Gli iscritti a corso di specializzazione medica presso l'Ateneo di Genova possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato con sede presso lo stesso Ateneo limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione e a condizione che tale frequenza congiunta sia compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola, e previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima.

Il collegio dei docenti del corso di dottorato può accogliere l'eventuale istanza di riduzione del corso di dottorato ad un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione.

Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

9. I dottorandi titolari di borse di studio estere con decorrenza successiva al 1 novembre possono richiedere che l'inizio del corso sia posticipato di non oltre sei mesi.

10. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del collegio dei docenti competente, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.

11. All'inizio del corso, a ogni dottorando è assegnato, come stabilito dall'art. 13 comma 1.9, un tutor o un gruppo di tutor.

12. Almeno uno dei tutor assegnati a ogni dottorando deve essere un docente dell'Ateneo o un componente del collegio dei docenti del corso di dottorato o, in caso di dottorato consorziato o svolto in convenzione con istituzioni italiane ed estere di alta qualificazione o in collaborazione con le imprese, un componente di alta qualificazione scientifica di tali istituzioni o imprese. Gli altri tutor, se presenti, devono essere docenti universitari oppure esperti della materia riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

13. Qualora il tutor non sia componente del collegio dei docenti, partecipa di diritto a tutte le adunanze del collegio con voto consultivo.

14. L'Ateneo promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del dottorando in Italia e all'estero per una più completa formazione dello stesso.

15. L'Ateneo promuove, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai dottori di ricerca, forme di

consulenza e di cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati ai temi di ricerca del dottorato.

16. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, autorizza la sospensione dal corso per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: (a) maternità; (b) paternità; (c) malattia. Può essere altresì autorizzata la sospensione dal corso per la frequenza di tirocinio formativo attivo o dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso la medesima sede, nonché in casi particolari per la frequenza di master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo.

17. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti, sentito i tutor, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso. Il collegio dei docenti può proporre l'esclusione anche in corso d'anno in caso di non regolare e non proficuo svolgimento dell'attività.

Art. 20 - Borsa di dottorato

1. La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza mensile.

2. La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca previste per l'anno precedente.

3. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

4. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 16, comma 4.2, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

6. I borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità restano soggetti alla rispettiva regolamentazione.

7. Il dottorando fruitore di una borsa, che rinunci alla prosecuzione del corso di dottorato, conserva il diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca fino al momento della rinuncia.

8. La sospensione dal corso per una durata superiore a 30 giorni comporta la sospensione dell'erogazione della borsa.

9. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, a eccezione delle borse concesse da istituzioni italiane o straniere, ed utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Art. 21 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere.

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati, previo accreditamento, corsi di dottorato o curricula all'interno di corsi di dottorato con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di

riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. La disciplina dei suddetti corsi è contenuta nei relativi atti istitutivi, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, fermi restando i requisiti di accreditamento.

Art. 22. Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione.

1. Possono essere attivati, previo accreditamento ministeriale, corsi di dottorato o *curriculum* all'interno di corsi di dottorato in convenzione con imprese e istituzioni esterne che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Possono altresì essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni per l'attivazione dei corsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. In considerazione della specificità dei corsi di dottorato di cui ai commi 1 e 2 possono essere previste al riguardo scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 23 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: *Dott.Ric.* ovvero *Ph.D.*, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La domanda di ammissione all'esame finale è corredata dal titolo della tesi e dalla delibera di ammissione adottata dal collegio dei docenti.

3. Il dottorando sottopone al collegio competente la tesi di dottorato, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio stesso, corredata di una relazione sulle attività svolte nel corso di dottorato indicate all'art. 2 del presente regolamento, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione del triennio (e comunque entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del corso). Tale data può essere anticipata dal collegio dei docenti mediante apposita delibera. Il collegio dispone l'invio della tesi, della relazione e di altro materiale ritenuto idoneo a valutare la tesi e l'attività del dottorando, a due docenti (in seguito denominati valutatori) di elevata qualificazione non appartenenti all'Ateneo, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni rispetto ai soggetti coinvolti nel corso di dottorato e nell'attività scientifica e nelle pubblicazioni del dottorando. Il collegio invita i valutatori a esprimere un giudizio analitico sulla tesi e sull'attività complessiva svolta dal dottorando nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, e a proporre l'ammissione della tesi alla discussione pubblica, oppure il

rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio e ricevuto il nuovo parere da parte dei valutatori, il collegio ammette la tesi alla discussione, fissandone la data. L'erogazione della borsa cessa, in ogni caso, allo scadere del termine di durata del corso indicato nel bando.

4. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione nominata, per ogni corso, o curriculum di corso, o, se debitamente motivato, per singolo dottorando, dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, entro il mese di maggio successivo alla conclusione del ciclo (e comunque entro e non oltre 7 mesi dalla conclusione del corso), fatto salvo l'eventuale rinvio proposto dai valutatori.

5. La commissione è composta: da almeno tre docenti, nonché da due membri supplenti, scelti tra i docenti specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui il corso o il curriculum si riferisce.

La commissione può essere integrata da esperti di alta qualificazione, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal collegio dei docenti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere.

6. Le spese di missione e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalle commissioni, sono a carico dei dipartimenti o dei centri di Ateneo proponenti il corso di dottorato.

7. I lavori della commissione possono essere articolati in più sessioni d'esame, secondo le indicazioni del collegio dei docenti. La prima, o unica, sessione d'esame deve tenersi entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Ulteriori sessioni devono tenersi, in ogni caso, entro 120 giorni dalla nomina. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'espletamento delle sessioni d'esame, la commissione decade dall'incarico e il rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all'atto dell'accoglimento da parte del rettore.

8. I dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della commissione, che saranno loro resi noti dal coordinatore, entro il termine che sarà loro indicato; due copie della tesi devono essere presentate al competente ufficio dell'Ateneo.

9. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La discussione della tesi avviene entro i 12 mesi successivi alla conclusione del corso.

10. Nel caso di pubblicazione della tesi di dottorato, l'opera dovrà riportare la dicitura: "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ..., svolta presso il corso di dottorato ... dell'Università degli Studi di Genova".

11. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. La data è comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo.

12. I dottorandi sono tenuti a effettuare l'auto-deposito della tesi di dottorato nell'archivio istituzionale IRIS Unige almeno 15 giorni prima della data della discussione.

13. Il deposito della tesi di dottorato in IRIS Unige è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 24 - Rinvio a un ciclo successivo

1. Nei casi di sospensione per i motivi di cui all'art. 19, comma 16, il dottorando sostiene l'esame finale, previa delibera favorevole del collegio dei docenti, nella prima seduta utile.

Art. 25 - Certificazione di Doctor Europaeus e di dottorato internazionale (International PhD)

1 Su richiesta del Dottorando e previo parere del Collegio dei Docenti l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* o di *International PhD*, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo

dottorato, nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei valutatori, da parte di docenti provenienti da due Università o istituzioni dell'Unione Europea (UE) per il titolo di *Doctor Europaeus* oppure estere (UE e non UE) per il titolo di *International PhD* diverse da quella in cui viene discussa;
- b) almeno un membro della commissione d'esame deve appartenere a una Università o istituzione dell'Unione Europea (UE) per il titolo di *Doctor Europaeus* o estera (UE e non UE) per il titolo di *International PhD* diversa da quella in cui viene discussa;
- c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno per lo svolgimento di attività di ricerca, autorizzato dal collegio dei docenti durante il dottorato, di almeno tre mesi anche non consecutivi in un paese dell'Unione Europea per il titolo di *Doctor Europaeus* o estero (UE e non UE) per il titolo di *International PhD*, diverso da quello di provenienza del dottorando.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca* emanato con D.R. n. 483 del 15.02.2017.